



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot.: 128188/RU

Rif.:

Allegati:

Roma, 12 novembre 2014

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e, p. c.

All'Associazione Agenti Raccomandatori
Mediatori Marittimi Agenti Aerei -
ASSOAGENTI
info@assagenti.it

Associazione delle Industrie del Dolce e della
Pasta Italiane
aidepi@aidepi.it

All'Associazione Italiana Commercio Chimico -
AssICC
info@assic.it

All'Associazione Italiana Corrieri Aerei
Internazionali - AICAI
segretario.generale@aicaionline.it

All'Associazione Italiana delle Imprese di
Logistica, Magazzini Generali, Terminal
Operators Portuali, Interportuali ed
Aeroportuali - ASSOLOGISTICA
milano@assologistica.it

All'Associazione Italiana di Logistica e di
Supply Chain Management - AILOG
info@ailog.it

All'Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree
- ANAMA
anama@fedespedi.it

All'Associazione Nazionale Centri di Assistenza
doganale - ASSOCAD
info@assocad.it

All'Associazione Nazionale Depositi Costieri
Olii Minerali - ASSOCOSTIERI
assocostieri@assocostieri.it

DIREZIONE CENTRALE ANTIFRODE E CONTROLLI

Ufficio analisi dei rischi

00144 Roma, via Mario Carucci, 71 – Telefono +39 0650246132 – Fax +39 0650957300

e-mail: dogane.antifrodecontrolli.analirischi@agenziadogane.it

All'Associazione Bancaria Italiana – ABI
abi@abi.it

All'Associazione Nazionale Imprese
Trasporti Automobilistici – ANITA
anita@anita.it

All'Associazione Nazionale Spedizionieri
Doganali - ANASPED
anasped@confcommercio.it

Alla Camera di Commercio Internazionale – ICC
Italia
icc@cciitalia.org

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura - CONFAGRICOLTURA
direzione@confagricoltura.it

Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato - CONFARTIGIANATO
confartigianato@confartigianato.it

Alla Confederazione Generale Italiana del
Commercio e del Turismo -
CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Alla Confederazione Generale Italiana delle
Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro
Autonomo CONFCOMMERCIO - Imprese per
l'Italia
confcommercio@confcommercio.it

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana -
CONFINDUSTRIA
dg@confindustria.it
g.camerini@confindustria.it

Alla Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della Logistica CONFETRA
confetra@confetra.com

Alla Confederazione Italiana Armatori -
CONFITARMA
confitarma@confitarma.it

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
info@cnsd.it

Alla Contship Italia SpA
contship@contshipitalia.com
DoganeCSI@contshipitalia.com

All' ENI
andrea.camerinelli@eni.it
giuseppe.santagostino@eni.it

Alla Federazione Nazionale dell'Industria
chimica - FEDERCHIMICA
sosa@federchimica.it

Alla Federazione delle Associazioni
Nazionali dell'Industria Meccanica Varia e
Affine – ANIMA
anima@anima-it.com

Alla Federazione Nazionale Agenti
Mediatori Marittimi - FEDERAGENTI
info@federagenti.it

Alla Federazione Imprese Energetiche e Idriche -
FEDERUTILITY
affarigenerali@federutility.it

Alla Federazione Italiana Trasportatori - FEDIT
(già FEDERCORRIERI)
segreteria@fedit.it

Alla Federazione Nazionale delle Imprese di
Spedizioni Internazionali - FEDESPEDI
fedespedi@fedespedi.it

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato - UNIONCAMERE
segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Unione Petrolifera
direttore@unione petrolifera.it
sbariggia@unione petrolifera.it
info@unione petrolifera.it

Alla Women's International Shipping and
Trading Association – WISTA
wista.italia@libero.it

Alla FIAT SpA
mediarelations@fiatspa.com
sadi.energy.taxation@fiatsadi.com

Alle Poste Italiane SpA
info@postecom.it

AGCI – AGRITAL
mauro.vagni@agciagrital.coop
valerio.cappio@agcipesca.it

A.I.D.A.
Associazione Italiana Distributori Autoveicoli
asso.aida@libero.it

ANAE
info@anaee.it

ANIGAS
marco.innocenti@anigas.it

ANUPEA
anupea@tiscali.it

APER - Assoc. Produtt. Energia da Fonti
Rinnovabili
speciale@aper.it
segreteria@aper.it

ASSOBIRRA
assobirra@assobirra.it

Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche
unipro@unipro.org

ASSOCARBONI
Ass. Gen. Operatori Carboni
assocarboni@assocarboni.it

ASSODISTIL
assodistil@assodistil.it

ASSOELETTRICA
info@assoelettrica.it

ASSOGASLIQUIDI
assogasliquidi@federchimica.it

ASSOGASMETANO
info@assogasmetano.it

ASSOPETROLI
assopetroli@confcommercio.it

ASSOSOFTWARE
info@assosoftware.it

CNA Alimentare
info@cento-fiori.it
alimentare@cna.it

COLDIRETTI
domenico.bosco@coldiretti.it
presidenza@coldiretti.it
sandali@coldiretti.it

CONFAGRICOLTURA
esposito@confagricoltura.it

CONFAPI
unionchimica@confapi.it

CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE
alimentazione@confartigianato.it
arcangelo.roncacci@confartigianato.it

CONFARTIGIANATO ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI ASTI
davide@confartigianatoasti.com

CONFCOOPERATIVE
battistuzzi.g@confcooperative.it

CONFEDERAZIONE ITALIANA
DELL' AGRICOLTURA
d.mastrogiovanni@cia.it
m.bagnoli@cia.it

CPA-ITALY
info@cpa-italy.org

FEDAGRI – CONFCOOPERATIVE
battistuzzi.g@confcooperative.it

FEDERAUTO
info@federauto.eu

FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI
feiroma@tin.it
fei@confcommercio.it

FEDERPETROLI ITALIA
info@federpetroliitalia.org

FEDERVINI
federvini@federvini.it

Istituto Nazionale Grappa
segreteria@istitutograppa.org

Kuwait Petroleum Italia SpA
gbiancol@q8.it

LEGACOOOP AGROALIMENTARE
info@ancalega.coop
g.ammassari@ancalega.coop

LOGISTA ITALIA S.p.A.
augusto.diianni@logistaitalia.it
gianpaolo.marangoni@logistaitalia.it
francesco.zupo@logistaitalia.it
stefano.lilli@logistaitalia.it
gcastiglia@edicomgroup.com

OICCE
info@oicce.it

UNIONBIRRAI
monetti@unionbirrai.com

UNIONE ITALIANA VINI
segreteria.confederazione@uiv.it
p.castelletti@uiv.it

ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA
DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
mail@confapi.org

OGGETTO: Misure restrittive nei confronti della Russia e della Crimea in considerazione delle azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina. Istruzioni operative e chiarimenti agli operatori.

INTRODUZIONE

A seguito dei noti fatti concernenti la situazione in Ucraina, sono stati nel tempo emanati dalla UE decisioni PESC e regolamenti del Consiglio finalizzati ad introdurre e via via inasprire misure restrittive nei confronti di soggetti, entità e settori della Crimea e della Russia considerati responsabili della destabilizzazione della situazione in Ucraina. Data la

complessità e l'eterogeneità che le suddette misure hanno assunto nel tempo, si ritiene opportuno riepilogare ed esplicitare con chiarezza, anche schematizzandole, la portata e le finalità delle suddette misure al fine di agevolare quanto più possibile l'attività degli operatori e delle strutture di controllo di questa Agenzia.

Va preventivamente evidenziato che la presente trattazione riguarda esclusivamente le misure riguardanti la movimentazione transfrontaliera delle merci (entrata, uscita, transito rispetto al territorio doganale UE) ed eventuali servizi connessi. Non si tratteranno, pertanto, le misure di natura finanziaria non strettamente connesse con tale movimentazione dei beni per le quali si rimanda, così come per ogni ulteriore informazione sul complesso delle misure qui trattate, alle eventuali istruzioni delle Autorità Nazionali competenti per ciascun settore individuabili, unitamente all'insieme della normativa aggiornata, sul sito del Ministero degli Affari Esteri¹.

TIPOLOGIA DELLE MISURE

Ai fini di una maggiore chiarezza della portata e finalità delle misure di cui si tratta, si ritiene opportuno ricondurre schematicamente l'insieme di tali misure alle seguenti 3 tipologie:

- 1) **misure esclusivamente soggettive:** saranno considerate tali le misure concernenti determinati soggetti/entità, espressamente elencati (c.d. listati) in allegato ai regolamenti di cui si tratta, nei confronti dei quali le misure sono **indipendenti** dalla tipologia di merce (ad esempio per i soggetti elencati nell'allegato I del Reg UE 269/2014). Ciò significa che da/verso tali soggetti/entità le misure restrittive, **in particolare il divieto di cessione verso tale soggetto di qualunque risorsa economica**, riguardano qualunque tipo di beni e la ratio della misura è che si vuole colpire la capacità economica complessiva del soggetto/entità al fine di dissuaderlo dal proseguire nell'attività che viene ritenuta illegittima dalla normativa UE²;
- 2) **misure esclusivamente oggettive:** saranno considerate tali le misure concernenti determinati merci, espressamente elencate (c.d. listate) in allegato ai regolamenti di cui si tratta oppure identificate in via generale nell'articolato (ad esempio le merci originarie della Crimea oppure le armi e gli armamenti). Nei confronti di tali merci si possono avere sanzioni dirette (ad es. il divieto di importazione per le merci

¹ http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/Ucraina.htm

² Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già esposto diffusamente per le omologhe misure verso l'Iran e altri paesi terzi nel punto 10 e nelle considerazioni finali del documento reperibile al seguente link: <http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/norme+e+accordi/determinazioni+note+e+comunicazioni/determinazioni+2012/nota+135965++criticita+nelle+operazioni+di+import>

originarie della Crimea) oppure attività di controllo (assoggettamento ad autorizzazione preventiva all'operazione commerciale e/o a determinate operazioni di natura finanziaria connesse, ad es. per le armi/armamenti) delle Autorità nazionali preposte. In entrambi i due casi suddetti, le misure sono **indipendenti** dai soggetti coinvolti nell'operazione commerciale. Ciò significa che per tali merci la misura di divieto o l'autorizzazione preventiva è sempre prevista, a prescindere dai venditori/compratori/intermediari che intervengono nell'operazione. La ratio di tali misure è che si vuole colpire direttamente un settore commerciale (le produzioni della Crimea) oppure verificare, da parte dell'Autorità Nazionale Competente, l'uso finale dei beni al fine di sanzionare, attraverso il divieto di effettuazione dell'operazione, i settori economici che si vogliono colpire ai fini dissuasivi che si prefigge il complesso delle misure adottate dalla UE (ad esempio i beni destinati alla prospezione petrolifera in acque profonde in Russia);

- 3) **misure simultaneamente soggettive e oggettive:** saranno considerate tali le misure concernenti **determinati soggetti/entità, espressamente elencati (c.d. listati)** in allegato ai regolamenti di cui si tratta, nei confronti dei quali le misure **riguardano soltanto talune tipologie di merci, anch'esse individuate nell'ambito dei regolamenti**, ad esempio il divieto di esportazione di beni listati nell'allegato I del Reg CE 428/09 (dual use) nei confronti dei soggetti listati nell'allegato IV del Reg UE 833/2014³. Ciò significa che da/verso tali soggetti/entità le misure restrittive riguardano **esclusivamente i beni previsti dalla misura in argomento e non la totalità delle merci come avviene, invece, nel caso il soggetto sia destinatario delle misure esclusivamente soggettive di cui al precedente punto 1).**

Ovviamente, qualora il soggetto/entità fosse destinatario simultaneamente delle misure di cui ai punti 1) e 3), sarebbe preminente la prima di tali misure in quanto rappresenta un vero e proprio embargo totale finanziario e commerciale nei confronti di tale soggetto/entità. Conseguentemente la misura di cui al punto 3) sarebbe assorbita da quella di cui al punto 1). Ciò rileva, in particolare, nei casi di deroga delle misure di cui al punto 3) che non avrebbero alcun effetto in quanto le merci comunque non possono essere inviate al soggetto/entità destinatario delle misure di cui al punto 1). Ad esempio, se il soggetto è elencato simultaneamente nell'allegato I del Reg 269/14 e nell'allegato IV del Reg. 833/14⁴, non potrà comunque usufruire della deroga prevista dall'art. 2 bis, comma 3 di quest'ultimo (possibilità di effettuare l'operazione, per contratto antecedente al 12 settembre

³ Misura introdotta dal Reg UE 960/2014

⁴ E' il caso, ad es., della società OAO Almaz Antey

2014, per l'acquisizione di beni dual use di cui al Reg 428/09). Ciò in quanto, si ripete, la misura soggettiva di cui al punto 1) impedisce l'invio di qualunque merce al soggetto/entità colpito da tale misura, dalla data di entrata in vigore della stessa (data del listing), rendendo del tutto ininfluenza la data di sottoscrizione del contratto/accordo commerciale. In altre parole, la misura di cui al punto 1) non ammette deroghe se non per i motivi, in genere umanitari e per spese di giustizia o di tenuta dei conti correnti ecc., espressamente previsti dai regolamenti.

CRONOLOGIA DELLE MISURE

La regolamentazione UE di base del complesso delle misure in trattazione può essere, a sua volta, schematicamente rappresentata dalla seguente normativa di riferimento, indicata in ordine cronologico al fine di meglio rappresentare l'escalation delle misure. **A tale riguardo va preventivamente evidenziato che i territori di Russia e di Crimea e Sebastopoli vanno tenuti sempre separati tra loro in quanto la UE non ha riconosciuto l'annessione di questi ultimi da parte della Russia. Pertanto le misure da/verso la Russia (armamenti, dual use, tecnologie del settore petrolifero) non riguardano il territorio di Crimea e Sebastopoli:**

- A. Regolamento UE **208/2014** del Consiglio del 5.3.2014 e ss.mm. che ha introdotto le **misure esclusivamente soggettive di cui al punto 1)** nei confronti di determinati soggetti ucraini ritenuti responsabili di appropriazione indebita di fondi statali dell'Ucraina e/o di violazioni dei diritti umani in Ucraina.
- B. Regolamento UE **269/2014** del Consiglio del 17.3.2014 e ss.mm. che ha introdotto le **misure esclusivamente soggettive di cui al punto 1)** nei confronti di determinati soggetti/entità ucraini (Crimea) e russi ritenuti responsabili di azioni che compromettono o minacciano, a vario titolo, l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
- C. Regolamento UE **692/2014** del Consiglio del 23.6.2014 e ss.mm. che ha introdotto le **misure esclusivamente oggettive di cui al punto 2)** attraverso il divieto di importazione nella UE di merci originarie della Crimea e di Sebastopoli. Con decorrenza 31.7.2014 tali misure sono state integrate con il divieto, nei confronti della Crimea e Sebastopoli, di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione nonché dei connessi servizi di intermediazione e prestazione di assistenza tecnica, per le attrezzature e tecnologie chiave dei settori trasporti, telecomunicazioni, energia e sfruttamento di risorse energetiche. I beni soggetti alle suddette misure sono elencati negli allegati II e III del regolamento.

D. Regolamento UE **833/2014** del Consiglio del 31.7.2014 e ss.mm. che ha introdotto le **misure esclusivamente oggettive di cui al punto 2)** attraverso 3 previsioni distinte, per i cui dettagli si rimanda all'allegata Interpretazione Congiunta Ministero dello Sviluppo Economico – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

- è stata intensificata l'attività di controllo preventivo all'esportazione di beni dual use⁵ verso la Russia, già condotta ai sensi del Reg CE 428/09 ai fini antiproliferazione delle armi di distruzione di massa, prevedendone il divieto generale di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione nonché dei connessi servizi di intermediazione e prestazione di assistenza tecnica, manutenzione ecc., per usi militari o per utilizzatori finali militari. Attraverso le modifiche al regolamento in argomento introdotte con il Reg. UE 960/2014, sono state introdotte anche **misure simultaneamente soggettive e oggettive di cui al punto 3)**, consistenti nell'individuazione di specifici soggetti/entità del settore militare russo, elencati nell'allegato IV del Reg UE 833/2014, destinatari delle misure di divieto di fornitura dei beni dual use elencati nell'allegato I del Reg UE 428/09. **Appare opportuno evidenziare, come già detto al precedente punto 3), che tali misure non riguardano merci diverse da quelle sopra ricordate. Pertanto, sia verso soggetti/entità russe genericamente riconducibili al settore militare che nei confronti dei soggetti/entità elencati nell'allegato IV del Reg. UE 833/2014, in quanto sicuramente operanti nel settore militare russo, merci diverse da quelle listate nell'allegato I del Reg. CE 428/09 o da quelle di cui si dirà di seguito (compresi gli armamenti), sono di libera fornitura/esportazione. Va altresì ricordato che è sempre possibile, da parte dell'Autorità Competente per il controllo dei beni dual use⁶, l'applicazione delle misure previste dall'art. 4 del Reg. CE 428/09 (c.d. clausola catch all) sulle merci, diverse da quelle elencate nell'allegato I del suddetto regolamento, sospettate di un possibile uso ai fini proliferanti;**
- sono state introdotte misure di controllo preventivo all'esportazione su talune merci e tecnologie adatte per il settore petrolifero da utilizzare per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia. Tali misure di controllo consistono nell'obbligo di autorizzazione preventiva da parte del MISE, alla stessa stregua dei beni dual

⁵ Trattasi dei beni tassativamente elencati nell'allegato I del Reg CE 428/09.

⁶ Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito MISE

use di cui al punto precedente, per una serie di beni di uso generale, ma che potrebbero essere usati nei settori sopra indicati, elencati nell'allegato II del Reg. UE 833/2014. La richiamata autorizzazione è richiesta per vendita, fornitura, trasferimento, esportazione nonché per i connessi servizi di intermediazione e prestazione di assistenza tecnica, manutenzione ecc. delle suddette merci. La finalità di tali misure di controllo preventivo è di colpire con il divieto di esportazione di beni chiave, analogamente per quanto previsto al punto precedente per l'apparato militare russo, i settori sopra indicati del sistema energetico russo. Nell'ambito del medesimo settore è stato introdotto il divieto di fornire servizi associati di trivellazione, prove pozzi, carotaggio e completamento, fornitura di strutture galleggianti specializzate;

- è stato introdotto il divieto di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. Tale misura è associata a quella di cui al punto seguente per la quale non è stato necessario prevedere un regolamento del Consiglio ai fini della diretta ed uniforme applicabilità nell'Unione;

E. Decisione **2014/512/PESC** del Consiglio del 31.7.2014 concernente, tra gli altri, il divieto di interscambio (import ed export) tra la UE e la Russia di armamenti e materiale connesso. Trattasi di **misure esclusivamente oggettive di cui al punto 2)** che riguardano necessariamente soggetti/entità di destinazione particolari.

Si evidenzia che per i suddetti settori sottoposti a restrizioni (armamenti, dual use e petrolifero per la Russia, trasporti, telecomunicazioni, energia ed energetico per la Crimea e Sebastopoli, nonché ai fini dell'importazione di tutte le merci originarie di tali ultimi territori), i richiamati regolamenti prevedono anche misure di divieto o di obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità Nazionale Competente (Comitato di Sicurezza Finanziaria del Dipartimento del Tesoro, cui si rimanda per maggiori dettagli) per operazioni di finanziamento, assicurazione, garanzia ecc. connesse con le transazioni commerciali dei beni soggetti alle richiamate misure restrittive.

SETTORI COMMERCIALI, SOGGETTI E TERRITORI OGGETTO DELLE MISURE

Riassumendo le richiamate disposizioni UE in funzione della tipologia di merce trattata e della destinazione/provenienza della stessa, si richiama l'attenzione degli operatori e degli uffici operativi di questa Agenzia designati per i controlli, sui seguenti aspetti di competenza doganale:

- E' vietato esportare qualsiasi tipo di bene destinato o che possa comunque entrare nella disponibilità, anche temporanea, dei soggetti elencati negli allegati I dei Regg. UE 208/2014 e 269/2014 e ss. mm⁷.. Come già evidenziato da questa Agenzia nell'avviso agli esportatori ed ai rappresentanti in dogana pubblicato il 12 settembre u.s.⁸, l'eventuale invio di beni a soggetti/entità destinatarie delle misure in argomento espone l'operatore a pesanti sanzioni, pari ad un importo che va da metà al doppio del valore della transazione commerciale. Si evidenzia che la responsabilità dell'esportatore riguardo l'eventuale infrazione al divieto in argomento non viene meno in caso di operazione doganale di esportazione conclusa (compresa l'uscita definitiva dal territorio doganale UE) senza contestazioni delle autorità doganali (italiane o di altro Stato Membro di esportazione e/o uscita). Infatti, contrariamente a quanto in qualche occasione presunto dagli operatori, l'autorità doganale non emette alcuna "autorizzazione", né "certificazione" di regolarità dell'operazione, essendo l'intervento di controllo doganale effettuato nell'ambito dell'analisi dei rischi (e non in modo sistematico), in conformità con la legislazione UE vigente e le prassi generalmente seguite a livello di Organizzazione Mondiale delle Dogane. E' pertanto di tutta evidenza l'importanza, per gli operatori, di una attenta lettura ed un aggiornamento tempestivo dell'evolversi delle misure in argomento.

Va peraltro precisato, in quanto fonte di quesiti ripetuti da parte degli operatori, che le suddette misure (embargo totale) non si applicano ai soggetti elencati negli allegati III, IV, V e VI del Reg. UE 833/2014. Infatti, nei confronti di tali entità si applicano, in conseguenza di tali listing, esclusivamente le specifiche misure previste nello stesso regolamento 833/2014. In dettaglio, per i soggetti listati nell'allegato IV si applicano, come già detto al precedente punto D) primo

⁷ Cfr. punti A) e B). Per la consultazione degli allegati aggiornati consultare i testi consolidati dei regolamenti reperibili al seguente link <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>, selezionando "diritto consolidato" e successivamente verificare sul sito del MAE, già sopra indicato, se sono stati pubblicati ulteriori regolamenti oltre l'ultimo indicato nel testo consolidato.

⁸ Consultare:
<http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/lagenzia/dogane+comunica/news/novita+dogane>

trattino, unicamente le misure di divieto relative ai beni dual use di cui all'art. 2 bis dello stesso regolamento. Per quanto riguarda, invece, i soggetti listati negli allegati III, V e VI, si applicano, come conseguenza di tale listing, unicamente le misure previste dall'art. 5, comma 1 (per i soggetti elencati nell'allegato III), comma 2 lettera a) (per i soggetti di cui all'allegato V) e comma 2, lettera b) (per i soggetti elencati nell'allegato VI). In virtù del fatto che l'art. 5 riguarda unicamente misure di natura finanziaria, in pratica operazioni su azioni, obbligazioni, derivati finanziari ecc., nei confronti dei soggetti elencati nei suddetti 3 ultimi allegati non si applica, come conseguenza di tali listing, alcuna misura legata a transazione di beni.

- E' vietata l'introduzione nel territorio doganale UE di qualunque merce di origine (preferenziale o non preferenziale) della Crimea e di Sebastopoli⁹. Non essendo previsto, per ovvie ragioni, un codice ISO identificativo di tali territori, la suddetta merce potrebbe arrivare nella UE confusa con quella di provenienza/origine ucraina (cod. UA) oppure russa (cod. RU).
- E' vietato esportare verso la Crimea e Sebastopoli le attrezzature e tecnologie chiave dei settori trasporti, telecomunicazioni, energia e sfruttamento di risorse energetiche. Le specifiche dei beni soggetti a tali misure sono elencate negli allegati II e III del Reg. UE 692/2014¹⁰. E' anche vietato fornire assistenza tecnica connessa a tali settori, quindi non si possono esportare, anche temporaneamente, macchinari, istruzioni, software, parti di ricambio, accessori e quant'altro necessario per tali adempimenti.
- Per quanto riguarda l'esportazione di beni dual use e l'import/export di armamenti e connesse tecnologie verso/dalla Russia, le richiamate misure restrittive¹¹ prevedono deroghe ai divieti in funzione della data del contratto/accordo commerciale. Trattandosi di settori preventivamente controllati dalle rispettive Autorità Competenti (MISE, MAE, Ministero dell'Interno), tali valutazioni vengono effettuate in sede di rilascio delle autorizzazioni per cui gli adempimenti della dogana, rispetto alle misure verso la Russia, sono sostanzialmente riconducibili alla verifica della corrispondenza tra la merce presentata (e dichiarata) in dogana e l'autorizzazione che la scorta. Eventuali approfondimenti scaturenti da dubbi sulla regolarità formale dell'autorizzazione potranno essere condotti secondo le modalità eventualmente stabilite di concerto con le suddette Autorità Competenti.
- Uno dei settori dell'economia russa che si è inteso colpire con le sanzioni è quello energetico della prospezione e produzione di petrolio in acque profonde, della

⁹ cfr. punto C

¹⁰ cfr. punto C

¹¹ cfr. punti D ed E nonché il comunicato congiunto allegato alla presente.

prospezione e della produzione di petrolio nell'Artico o dei progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia. A tali fini è stato disposto il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di alcune tecnologie, utilizzabili in tale settore, da individuarsi tra quelle tassativamente elencate nell'allegato II del Reg. UE 833/2014. Ai fini dell'individuazione di quali dei beni in argomento siano effettivamente destinati ai settori che si vuole colpire, le merci elencate nel richiamato allegato II sono sottoposte all'obbligo di autorizzazione preventiva all'esportazione da parte del MISE, con le stesse procedure già previste, verso tutti i paesi terzi, per i beni dual use listati nell'allegato I del Reg. CE 428/09. In sostanza, l'Autorità Competente deve verificare l'uso finale dei beni in argomento e se ha la certezza o anche il solo dubbio che tali merci siano destinate al settore petrolifero russo sopra richiamato dispone il diniego dell'autorizzazione (esattamente come per i beni dual use sospettati di essere usati per scopi proliferanti di armi di distruzione di massa). La normativa prevede, peraltro, la possibilità per il MISE di rilasciare comunque l'autorizzazione, anche se ha accertato che i beni sono destinati ai 3 usi sopra specificati, qualora il contratto/accordo commerciale sia stato sottoscritto antecedentemente al 1.8.2014 (in analogia a quanto già detto per i divieti relativi agli armamenti ed ai beni dual use verso la Russia). Come detto al precedente punto D), secondo trattino, nel suddetto settore è stato introdotto il divieto di fornire servizi associati di trivellazione, prove pozzi, carotaggio e completamento, fornitura di strutture galleggianti specializzate. Anche per tale divieto vige una deroga per contratti/accordi antecedenti al 12.9.2014.

Riguardo all'individuazione delle merci soggette alle misure di autorizzazione preventiva e possibile conseguente diniego all'effettuazione dell'operazione (da parte del MISE), si evidenzia preliminarmente che **tali misure riguardano anche destinazioni delle merci diverse dalla Russia, se l'esportatore è a conoscenza del possibile utilizzo successivo in Russia.** Per quanto riguarda la tipologia di merce, il legislatore UE ha chiaramente voluto delimitare le misure **a beni precisamente identificati per il mezzo della classificazione doganale (a prescindere dalle caratteristiche intrinseche delle merci, come avviene per i beni dual use).** Ciò appare evidente dai ripetuti richiami, nel suddetto allegato, all'esclusione di merci nominate (quindi classificate) altrove rispetto ai codici di classifica doganale riportati nell'allegato. Posto che l'assoggettabilità della merce alle suddette misure è tassativamente determinata dai codici di nomenclatura doganale, elencati nell'allegato II, cui la merce deve essere classificata, **è di tutta evidenza l'importanza di una precisa imputazione al codice di Nomenclatura Combinata (8 cifre) previsto per i beni presentati in dogana per l'esportazione.** Si raccomanda, pertanto, di applicare correttamente le regole di classificazione doganale, in particolare quelle relative alle parti, riportate nelle note e nelle considerazioni generali delle sezioni XV e XVI della

Tariffa Doganale Comune (TARIC), con particolare riguardo alla regola che prevede che le parti di macchine dei capitoli 84 e 85, qualora abbiano una propria voce di classifica doganale negli stessi capitoli e sempreché vengano presentate isolatamente rispetto alla macchina completa, vanno classificate nella loro rispettiva voce e non come parte della macchina cui sono destinate. Altrettanto vale per le merci di impiego generale del capitolo 73 (viti, chiodi, molle ecc.). Per portare un esempio della rilevanza di quanto sopra, **un motore elettrico della voce doganale 8501, ancorchè sia costruito esclusivamente o prevalentemente per una macchina dei 3 settori che le misure vogliono colpire e sia destinato in Russia effettivamente, ad esempio, per la produzione di petrolio nell'Artico, non è soggetto all'autorizzazione preventiva all'esportazione, tantomeno al conseguente divieto, quindi è di libera esportazione in quanto va sempre classificato alla voce propria (8501) che non è inclusa nell'allegato II.** Gli uffici dell'Agenzia, ovviamente, verificheranno come al solito la corretta classificazione, in tutti i casi in cui la dichiarazione sarà selezionata al controllo, sia al fine di sanzionare abusi e tentativi di aggiramento delle misure che per evitare eventuali ingiuste penalizzazioni (ritardi, procedimenti sanzionatori non dovuti ecc.) dovute alla presentazione di dichiarazioni contenenti errori di classificazione per merci effettivamente non soggette alle misure. **A tale riguardo non appare superfluo ribadire che una merce classificabile in una delle voci previste dall'allegato II del Reg. UE 833/2014 è sempre soggetta ad autorizzazione preventiva, a nulla rilevando l'utilizzazione prevalente o prevista.** E' quindi inutile presentare in dogana dichiarazioni di utilizzazione o quant'altro per affermare la non destinazione d'uso ai 3 settori petroliferi russi sanzionati in quanto tale accertamento è di competenza, come detto, del MISE per il mezzo dell'autorizzazione preventiva. **Pertanto l'eventuale presentazione in dogana di merci classificate o classificabili nelle voci elencate nell'allegato II senza la prescritta autorizzazione verrà sanzionata secondo la legislazione vigente in materia di violazione ai divieti di esportazione.** Non seguono le regole suddette, come chiaramente specificato nell'allegato Comunicato Congiunto MISE – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **le merci classificabili nelle 3 voci ex 84313900, ex 84314300 e ex 843149 (parti di macchine delle voci 8426, 8428, 8429 e 8430).** Per tali beni, ferma restando la corretta classificazione sopra richiamata riguardante le parti, l'individuazione delle merci soggette alle misure di autorizzazione preventiva all'esportazione è legata, come interpretato dal MISE¹², all'utilizzabilità nei 3 settori petroliferi destinatari delle

¹² Interpretazione necessaria in mancanza di chiara specificazione delle caratteristiche intrinseche che determinino quali, tra tutte le merci classificabili nelle suddette voci, siano soggette alle misure di controllo (autorizzazione preventiva) ed eventuale conseguente diniego di esportazione. Alla luce di tale indeterminazione,

restrizioni. La non utilizzabilità suddetta, che determina la non necessità di rilascio di autorizzazione del MISE, deve essere autocertificata dall'esportatore mediante indicazione di apposito codice (Y939¹³) nel riquadro 44 della dichiarazione doganale e, nei casi dubbi, eventuali informazioni devono essere richieste alla richiamata Autorità Competente.

*p. Il Direttore Centrale Antifrode e Controlli
Il Direttore dell'Agenzia delle Dogane
Giuseppe Peleggi*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del D. Lgs. 39/93*

l'Italia ha espressamente richiesto al Consiglio UE che tali specifiche tecniche vengano adeguatamente esplicitate nell'allegato II del Reg. UE 833/2014 oppure che le 3 nomenclature doganali vengano eliminate dallo stesso.

¹³ Per il cui significato si rimanda al comunicato congiunto allegato.